

PROGETTO SERVIZIO ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA', PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 PER LA DURATA DI MESI 30



Committente: Amministrazione Comunale di Vinci

Gruppo di lavoro : Catia Calugi, Sofia Crapanzano. Linda Benvenuti e Vania Vezzosi fanno parte del Gruppo di lavoro esclusivamente per le fasi di Predisposizione procedure di gara e Controllo procedure di gara.

RUP: Dr.ssa Cecilia Tosti- Responsabile del settore I "Affari Generali e Istituzionali Servizi Alla Persona. Supporto Attività anticorruzione e trasparenza" del Comune di Vinci.

Direttore dell'esecuzione: Sig.ra Sofia Crapanzano dipendente del Comune di Vinci

Vinci _____

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza scolastica agli alunni in situazione di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 che siano residenti nel Comune di Vinci e che

1. frequentino le scuole del Comune, che sono le seguenti:

- Scuole dell'infanzia

"Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via Val di Sole

"La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente

"Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti

- Scuole primarie

"Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci

- Scuole secondarie di 1° grado

"Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro

2. frequentino le scuole d'infanzia, primarie e secondarie fuori Comune;

Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà e comporta lo svolgimento di un'attività di supporto materiale individualizzato, finalizzata a consentire al minore la piena integrazione in ambito scolastico superando le difficoltà materiali che di fatto la possono impedire o ostacolare. Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le finalità perseguite sono:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nelle scuole per garantire loro il diritto allo studio;
 - facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili o svantaggiati alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione del contesto della classe e di autonomia personale, in attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
 - assistenza personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
- Attualmente gli alunni assistiti sono 43.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA', PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 PER LA DURATA DI MESI 30
CIG. N.

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- **assistenza ad alunni con disabilità** riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 residenti nel Comune di Vinci e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà facilitando la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali. Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le finalità perseguite sono:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nelle scuole per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili o svantaggiati alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione nel contesto della classe e di autonomia personale, in attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- assistenza personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;

ART. 2 - DURATA E IMPORTO

Il periodo di affidamento del servizio decorre da settembre 2023 al 30 giugno 2026 coincidente con gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, per il periodo di apertura previsto dal calendario scolastico e comunque di mesi 30 a decorrere dalla stipula del contratto o dall'avvio anticipato del servizio.

Il valore dell'appalto, tenuto conto della sua durata, al netto dell'IVA è pari ad €.**881.496,45**.

Tale stima è ricavata dalle ore annue indicative previste per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, decurtate di un tasso di assenza media del 10% e tenuto conto delle tabelle ministeriali del contratto delle Cooperative sociali. Nel costo a base di gara e nel costo orario sotto indicato, è stata quantificata una percentuale del 5% per le spese generali e del 2% per l'utile.

SERVIZIO	MONTE ORE Teorico settimanali	Monte ore teorico annuale	COSTO ORARIO compresivo di spese generali ed utile
Assistenza scolastica alunni con disabilità e partecipazione PEI	370	14.060	€ 20,46
Coordinamento e referente ser- vizi	7,50	285	€ 21,63

Il corrispettivo a carico del Comune sarà pari al costo unitario orario offerto dall'aggiudicatario per ciascun tipo di Servizio moltiplicato per il numero delle ore necessarie e conteggiate nel presente capitolato speciale di gara. Il costo annuo del personale ammonta ad euro 274.730,50 calcolato applicando il CCNL delle cooperative sociali.

Servizi	Valore stimato per anno scolastico, al netto di IVA EURO	Iva	Valore stimato complessivo annuo euro
Coordinatore dei servizi	€.6164,55	€.1356,20	€.7520,75
Assistenza scolastica alunni con disabilità	€.287.667,60	€.63286,87	€.350.954,47
TOTALE	€. 293.832,15		€. 358.475,22

Si procederà al pagamento delle ore effettivamente prestate.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO

Il servizio oggetto dell'appalto è il seguente

Assistenza scolastica alunni con disabilità

La data di inizio e termine del servizio, per tutta la sua durata, verrà comunicata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 7 giorni. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al calendario scolastico regionale e si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì, laddove

l'orario scolastico si articola su sei giorni comprenderà anche il sabato nel solo orario antimeridiano.

Il servizio di assistenza scolastica alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvo diverso accordo con gli Istituti scolastici, inizia contestualmente al servizio di refezione scolastica che di norma avviene nella seconda metà del mese di settembre; nella scuola secondaria di primo e secondo grado il servizio prende avvio sin dal primo giorno di scuola.

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle scuole frequentate dagli alunni stessi per un totale complessivo di 14.060 ore annuali. Il numero presunto degli utenti da seguire per ciascun anno scolastico è di circa 42 alunni.

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.

Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

Il Servizio potrà inoltre essere esteso ai centri estivi e a progetti scolastici ed educativi estivi comunque denominati secondo le necessità annuali che saranno rese note con congruo anticipo.

Gli interventi dovranno essere indirizzati all'alunno e all'integrazione del medesimo nella classe in cui è inserito e dovranno attenersi ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

L'aggiudicatario dovrà disporre delle unità necessarie a garantire l'assistenza, individuale, oggetto del presente capitolato, nell'arco di tempo e secondo le esigenze che saranno comunicate all'inizio del servizio per il primo anno e durante l'anno scolastico per gli anni successivi, ma che potranno subire modificazioni a seguito di nuovi accordi fra Dirigenti Scolastici e Comune.

Le ore di servizio annue comprendono le uscite didattiche, le gite di un giorno, gli stages, i tirocini formativi e le partecipazioni alle riunioni organizzative o per la discussione del P.E.I. in ambito scolastico.

Qualora per lo svolgimento di uscite didattiche o di gite di un giorno o similari si rendesse necessario la presenza dell'operatore sull'alunno, le ore in più effettuate durante l'uscita, rispetto a quelle assegnate settimanalmente, dovranno essere recuperate durante le settimane successive e/o decurtate sulle eventuali assenze dell'alunno stesso.

Qualora si renda necessario, per lo svolgimento del servizio richiesto, uno spostamento dalla scuola indicata, il personale dovrà essere preventivamente autorizzato.

Si precisa che le gite di durata di più giorni non sono comprese nel presente affidamento e saranno, eventualmente, oggetto di accordi separati.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Comune trasmetterà all'impresa l'elenco degli interventi con il relativo monte orario assegnato. Tale elenco potrà essere modificato in qualsiasi momento dell'anno scolastico per sopravvenute esigenze delle scuole o dell'Amministrazione comunale. In caso di intervento esclusivamente individuale, qualora l'alunno sia assente da scuola per periodi superiori a 1 giorno, l'impresa concorderà con l'ufficio Servizi Scolastici la sospensione del servizio fino al rientro dell'alunno. Le ore non lavorate a seguito di tale assenza, formeranno una "banca oraria" la cui eventuale utilizzazione annua sarà concordata con l'aggiudicatario.

Si richiede inoltre all'aggiudicatario il prezzo orario per l'assistenza alla disabilità durante i centri estivi che si svolgono indicativamente nel mese di Luglio.

Art 4- MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

La tenuta della documentazione è elemento fondamentale alla base della valutazione dell'intervento e in un'ottica di continuo miglioramento dell'azione educativa e di sostegno all'integrazione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, semestralmente, per ogni alunno seguito, una relazione contenente:

- tipologia di progetto educativo attuato (o suoi sviluppi) sulla base della disabilità dell'alunno;
- azioni specifiche poste in essere;
- numero PEI attivati;
- criticità riscontrate;
- indicazioni di miglioramento;
- numero incontri con la scuola di programmazione congiunta;
- numero ore di sostegno effettivamente attivate nell'arco del trimestre.

La relazione dovrà altresì contenere ogni e quant'altra integrazione che il professionista, nell'ambito delle azioni messe in atto, e che saranno anche alla base della sua valutazione operativa, ritiene fondamentali per fornire sull'intervento il maggior grado di informazioni.

1.6.2 L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Ufficio scuola un report mensile delle ore impiegate nell'assistenza scolastica alunni con disabilità di ciascun alunno sulla base di specifica modulistica.

1.6.3 L'aggiudicatario dovrà presentare semestralmente al responsabile dell'Ufficio Scuola la programmazione e la progettazione delle attività e delle esperienze di cura ed educative, l'adozione di tecniche di osservazione/documentazione e la redazione di testi intermedi e finali di rendicontazione e valutazione delle attività ed esperienze educative. Con cadenza concordata il Responsabile del servizio si incontra con il Responsabile dell'Ufficio Scuola per la verifica del corretto svolgimento dell'attività programmata.

L'aggiudicatario si impegna a:

1. assistere gli utenti affidati durante i momenti organizzati sia nell'ambito delle attività curriculari che extracurricolari;
2. alla partecipazione ai P.E.I. programmati;
3. assistere gli utenti affidati durante la consumazione del pasto (se richiesto nell'ambito dell'orario di servizio);
4. programmare e verificare le iniziative assunte;
5. partecipare attivamente alla vita del gruppo/classe in cui l'alunno è inserito, tramite l'utilizzo delle tecniche professionali specifiche e il proprio ruolo di competenza;
6. garantire a richiesta dell'amministrazione e per casi specifici la presenza del personale, con funzioni di assistenza ad personam e di base, in caso di uscite extrascolastiche;
7. avere cura del materiale e delle strutture;
8. mantenere e stimolare le relazioni con i referenti preposti;
9. assicurare la collaborazione tra la propria équipe, gli operatori comunali e i responsabili scolastici nella gestione delle attività;
10. partecipare attivamente a momenti di programmazione congiunta con i referenti delle scuole, in base anche alle proposte offerte in sede di gara e opportunamente valutate.

L'aggiudicatario dovrà mantenere costanti rapporti, tramite il coordinatore designato, con i responsabili dell'Ufficio Scuola.

Sarà a carico di ogni assistente-scolastico la collaborazione, con la scuola-servizio, alla stesura del progetto d'intervento annuale relativo ad ogni singolo alunno seguito e la redazione di relazioni periodiche sull'andamento dell'attività.

Nel caso di assenza dell'alunno, durante il primo giorno, se non è stato possibile avvisare per tempo, l'operatore potrà essere utilizzato nell'ambito della scuola in sostituzione di altri operatori assenti o per attività di programmazione o, in caso di un altro alunno con disabilità. In caso di assenza di più giorni l'operatore non è autorizzato a rimanere a scuola.

Considerata la natura dell'intervento, durante il periodo contrattuale il numero di ore destinato all'assistenza scolastica alunni con disabilità può subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione derivanti dal numero di bambini disabili inseriti negli ordini di scuola.

L'articolazione del servizio, degli alunni interessati e delle scuole interessate sarà comunicato all'inizio del servizio stesso.

Il servizio funzionerà secondo il calendario scolastico fissato per i diversi ordini di scuola in orario antimeridiano e/o pomeridiano in base all'articolazione dell'orario fissato a livello di singolo istituto e sino al termine dell'attività scolastica (esame di fine anno compresi).

Dovranno essere garantiti il rispetto degli orari previsti e le destinazioni indicate per gli assistenti in base al piano definito all'avvio del servizio.

ART. 5 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

Il personale dell'appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente, designato all'appaltatore, la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi forniti.

In particolare il referente dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile dei Servizi;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento al regolare svolgimento dei servizi appaltati;
- informare il Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione dei servizi dati in appalto.

Per quanto attiene ai requisiti professionali richiesti per tale figura si rimanda al successivo articolo 6.

L'impegno stimato complessivo è di 285 ore annue

ART. 6 – PERSONALE

6.1 Disposizioni generali

L'aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio, dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti, fisici, professionali e morali. L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali, in possesso di tutti i requisiti previsti da leggi e dal capitolato presente. L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/768/GAP". Il personale impiegato deve tenere un comportamento rispettoso delle persone, irreprensibile e corretto ed assicurare puntualità. Deve essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con l'utenza e con le famiglie.

Il Comune di Vinci si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che risulti non idoneo alle mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alla particolare tipologia dell'utenza. Inoltre il Comune di Vinci si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario degli standard di qualità richiesti. L'aggiudicatario in caso di sciopero del personale deve darne avviso al comune di Vinci non appena ne abbia conoscenza; in caso di assenza per altre cause del personale, lo stesso deve essere so-

stituito immediatamente assicurando pari professionalità e possesso dei requisiti richiesti. L'Ufficio servizi scolastici dovrà essere immediatamente informato delle soluzioni adottate.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vinci.

La prestazione d'opera da parte del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d'impiego con il Comune di Vinci, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto. L'elenco dei nominativi del personale educativo da impiegare nei servizi, con l'indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula dei percorsi formativi e professionali dovrà essere consegnato agli uffici comunali almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività e aggiornato costantemente. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato per l'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare attenzione a quanto concerne la sicurezza degli alunni e quella personale ed essere in grado di assicurare metodologie atte a garantire un elevato standard qualitativo anche in situazioni impreviste. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una formazione continua al personale impiegato e a favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento. I contratti di lavoro del personale che sarà utilizzato per il servizio dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre immediatamente comunicata al Comune. In particolare modo il personale dovrà tenere un atteggiamento decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e in particolare nei confronti dell'utenza. Esso è tenuto:

- al rispetto della puntualità e del segreto professionale.
- a tenere comportamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza.

L'aggiudicatario è tenuto:

- a fornire prima dell'inizio del servizio l'elenco dei nominativi del personale impiegato e del responsabile del servizio, con indicazione dei titoli di studio e professionali, specifico curriculum che attesti la presenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività, tipologia di contratto applicato e relativa remunerazione oraria e il numero delle ore effettive di servizio,
- a provvedere, in caso di assenza, per qualsiasi motivo, degli operatori assegnati, all'immediata sostituzione degli assenti con personale in possesso degli stessi requisiti,
- all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, nonché tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale

L'aggiudicatario dovrà fornire, per ogni attività svolta e concordata, elenco del personale impiegato corredato da:

- specifico curriculum che attesti la presenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività;
- tipologia di contratto applicato e relativa remunerazione oraria;
- ore effettive di servizio.

Dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità degli operatori per l'intera durata dell'appalto.

Il personale impiegato nella custodia e sorveglianza deve essere dotato di adeguato vestiario da lavoro.

L'appaltatore deve mettere a disposizione di tale personale tutto il materiale necessario per l'espletamento del proprio lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza personali a seconda della tipologia delle mansioni effettuate.

L'aggiudicatario dovrà informare tutti i propri addetti all'obbligo di osservare scrupolosamente la vigente normativa sulla privacy.

L'aggiudicatario svolgerà, nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, attività di formazione e di aggiornamento dei propri operatori. E' obbligatoria la partecipazione degli operatori ad attività di formazione e aggiornamento che il Comune riterrà opportuno proporre o organizzare. Gli operatori sono tenuti inoltre a partecipare a riunioni di tipo organizzativo indette dal Comune, nell'ambito della propria competenza di indirizzo e controllo.

6.2 Requisiti generali e professionali

Il personale impiegato dall'aggiudicatario deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non dovrà avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e dovrà essere idoneo al lavoro per capacità fisiche e professionali.

Per le attività di:

1. Assistenza scolastica alunni con disabilità

Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria con funzione di operatore per il servizio di assistenza scolastica alunni con disabilità dovrà essere in possesso di esperienza documentabile nei servizi di assistenza scolastica alunni con disabilità di almeno nove mesi continuativi, oltre che almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado ;
- titolo di qualifica professionale addetto all'assistenza di base O.S.A o operatore socio sanitario O.S.S.

Il requisito minimo di cui sopra sarà automaticamente assorbito in caso di personale in possesso di Laurea in Scienze della Formazione o Psicologia o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo. Anche in questo caso non si prescinde da una esperienza maturata di almeno 9 mesi consecutivi nel servizio di assistenza scolastica ad alunni con disabilità.

2. Per le attività di coordinatore del servizio

L'operatore impiegato dall'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso del seguente requisito minimo:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza di coordinamento almeno biennale in ambito scolastico e nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare controlli volti a verificare le modalità di svolgimento dei servizi e la qualità degli stessi, per accertare il rispetto da parte del soggetto aggiudicatario di quanto inserito nel progetto presentato in sede di gara e da quanto disposto dal presente capitolato.

In caso di esito non soddisfacente di tali controlli, l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare richieste e contestazioni.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, nel corso dell'appalto, alla Ditta aggiudicataria relazioni ulteriori concernenti i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.

ART. 7 - ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. E' responsabile dei danni che dovessero occorrere

all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre, prima della stipulazione del contratto, coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza e degli utenti fra loro.

Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

I massimali dovranno essere non inferiori ai seguenti:

R.C.T.:

- a) sinistro € 500.000,00
- b) per persona € 250.000,00
- c) per danni € 150.000,00

R.C.O.:

- a) per sinistro € 500.000,00
- b) per persona lesa € 250.000,00.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere consegnate all'Amministrazione al momento della firma del contratto.

Le polizze (o l'unica polizza cumulativa per ciascun ramo di rischio) di cui sopra dovranno essere SPECIFICHE PER L'APPALTO DI CUI TRATTASI e coprire (nel caso in cui il servizio sia espletato da più operatori economici) tutti gli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del servizio; sono ammesse anche polizze separate, intestate singolarmente, ad ogni operatore.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del comune. L'appaltatore si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, le attrezzature rotte o manomessa dal proprio personale.

ART. 8 PENALI

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine di gg. 7 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente del servizio comunale competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'aggiudicatario, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempienza- seppure accertata - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per l'Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per

quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Le penali che saranno applicate, con atto del Dirigente, sono le seguenti:

- a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € 1.200,00 per ogni violazione;
- b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € 300,00;
- c) per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti del personale: fino a € 1.000,00;
- d) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a 2.000,00.
- e) qualora in corso di esecuzione del servizio l'aggiudicataria utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione comunale applicherà, per una prima infrazione, € 3.000 (tremila) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola;
- f) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 1.000,00;
- g) mancata comunicazione delle ore effettivamente effettuate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: euro 300,00;

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto a seguito della quale l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell'aggiudicataria del presente appalto.

ART. 9 -CLAUSOLA SOCIALE

L'impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente prevedere la riassunzione del personale uscente, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, in modo da armonizzare l'obbligo di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dal gestore subentrante ai sensi dell'art. 50 DLGS 50/2016 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). La garanzia occupazionale di cui sopra avrà come criterio di riferimento i CCNL applicati al settore e, dunque, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

ART. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dal D.lgs 81/2008 e successive integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare l'aggiudicatario è tenuto a dichiarare che gli operatori sono adeguatamente formati in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Relativamente alle attività oggetto del presente appalto non si fa luogo alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto parte di tali attività si svolgono in locali di cui l'Amministrazione comunale non ha la disponibilità giuridica.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa, dovrà dimostrare al committente di aver acquisito in ogni plesso scolastico in cui svolge il servizio, le informazioni necessarie atte a garantire la riduzione dei rischi compresi quelli da interferenza.

ART. 11- SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 Dlgs 50/2016

ART 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto.

ART. 13 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'impresa sottoscrivendo il presente capitolato, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART.14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo annuale di aggiudicazione sarà corrisposto all'appaltatore mensilmente a seguito di fatturazione delle ore effettivamente prestate, comunicate anticipatamente alla stazione appaltante per il dovuto controllo e comunque **entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo**. La mancata comunicazione nei termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 8 lettera g). La tabella riassuntiva delle ore effettivamente prestate nel mese di riferimento dovranno evidenziare le ore prestate per gli alunni frequentanti le scuole superiori e tale richiamo dovrà essere evidenziato nella fattura che resta unica. Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato da parte del Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse previa verifica del permanere della regolarità contributiva in capo all'appaltatore.

La fattura dovrà riportare il numero di CIG.

Sui pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

ART. 15 - RINNOVO CONTRATTUALE

E' escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto.

Articolo 16- MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

E' facoltà dell'Amministrazione adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti. Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice degli appalti e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo contrattuale

Ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera a) si prevede la possibilità di un aumento percentuale delle spese generali a fronte della necessità di attivare misure derivanti da eventuali emergenze sanitarie (es. : Covid-19).

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Le variazioni di cui al presente articolo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste all'art. 22 comma 5 del DM 49/18.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

L'esecutore non può apportare modifiche al contratto di propria iniziativa, per cui in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

ART. 17 - SCIOPERO - PREAVVISO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di mancato svolgimento del servizio. L'importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.

ART.18 - RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione:

L'inosservanza delle disposizioni in materia di assunzione e trattamento economico del personale di potrà essere causa di risoluzione il contratto, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato. Il mancato adempimento comporterà inoltre l'escussione della cauzione definitiva quale penale.

Analogamente il Committente procederà alla risoluzione di diritto del contratto, oltre che nei casi già espressamente indicati, anche nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- interruzione parziale o totale del servizio o di parte delle attività dello stesso verificatasi, senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
- applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non provveda alla immediata regolarizzazione ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre Imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
- cessione dei crediti a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell'esercizio dell'attività;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicataria;
- cancellazione della associazione/cooperativa/ consorzio dal Registro della A.P.S. o dall'Albo Regionale di cui alla L.R.T. n. 87 /97 o da analoghi Albi regionali;
- danni agli utenti del servizio, a all'Amministrazione comunale e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza; - sopravvenuta perdita anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'aggiudicatario nel servizio;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione. In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate. l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Recesso: Il committente nel momento in cui intendesse avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ne darà comunicazione scritta all'appaltatore, il quale avrà 15 giorni dal ricevimento per presentare le proprie controdeduzioni.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

per motivi di pubblico interesse;

in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. In tutti i casi dei presenti commi. l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione. per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA GESTIONE PER INTERESSE PUBBLICO

L'esecuzione del contratto non può essere sospesa da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 107 del Dlgs 50/2016. La sospensione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc); in tali casi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione comunale sarà sottoposto a ricalcolo, a seguito della rimodulazione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (ad esempio per indennizzo, risarcimento, mancato guadagno, etc ..).

ART. 20 - GARANZIE.

Prima della sottoscrizione del contratto è prevista la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

ART. 21-STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'impresa aggiudicataria entro il termine previsto dall'art. 32 del D.lgs 50/2016 o entro il diverso termine indicato dall'ufficio contratti dell'Amministrazione comunale, dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente documentazione:

La garanzia definitiva prevista all'art. 103 del D.lgs 50/16;

La copertura assicurativa di cui all'art. 7;

Nel caso in cui l'impresa non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Amministrazione appaltante la dichiarerà decaduta ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 22 - SPESE E ONERI FISCALI.

Dopo l'aggiudicazione, l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'aggiudicataria.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Amministrazione appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti unicamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.

Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.11.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE e al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, cui si rinvia. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale appaltante.

L'aggiudicatario si impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dalla vigente normativa, i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 10, il Dirigente o Responsabile del servizio, in qualità di delegato all'esercizio delle competenze assegnate dalla vigente normativa al Titolare del trattamento dei dati personali, procederà in sede di stipula del contratto alla nomina della società, quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato G.D.P.R.

L'Appaltatore dichiara di possedere la qualificazione, la competenza e l'affidabilità necessaria nel trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 e secondo quanto dichiarato nell'atto di nomina.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo si intende fisso per tutto il primo anno dell'appalto. Successivamente sarà sottoposto a revisione sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno scolastico precedente e soltanto quello superiore al 5%. L'adeguamento dovrà essere richiesto entro il 31 ottobre e dovrà essere verificato e recepito dal Comune.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di elementi straordinari o imprevedibili, l'appaltatore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del C.

C. La risoluzione non potrà essere richiesta se l'onerosità sopravvenuta rientra nell'alea normale del contratto. La Ditta appaltatrice, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare al Comune tale situazione con dati inconfutabili. Il Comune appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni contrattuali.

Art. 25 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa aggiudicataria è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Vinci è presso il Palazzo comunale Piazza Leonardo da Vinci 29

Art. 26- CONTROVERSIE.

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

L'aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 27 -ANNULLAMENTO, REVOCA O PROROGA DELLA GARA.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 29 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (es. D.lgs. 50/2016 ..) .

ART. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Cecilia Tosti- Responsabile PO Affari generali ed istituzionali, servizi alla persona.Supporto attività anticorruzione e trasparenza” . Il Direttore dell'esecuzione la dipendente Sofia Crapanzano.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

appalto	annualità	Importo base di gara	oneri	Iva euro	Importo iva inclusa euro	Somme a disposizione(art113 dlgs 50/2016) euro
Assistenza scolastica alla disabilità	Set/dic 2023	881.496,45	Non previsti	193929,21	1.075.425,66	17629,92
	2024					
	2025					
	30 giugno 2026					

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VINCI
(Città Metropolitana di Firenze)
REP. N. _____

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA DISABILITA' IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO: 01/09/2023 - 30/06/2026.

L'anno (____) duemila____, il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ presso il Palazzo Comunale, davanti al Dott. Stefano Salani, Segretario Generale del Comune di Vinci, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sono personalmente comparsi i signori:

- _____, C.F. _____ nata a ____ il giorno ____ e domiciliata per la mansione rivestita presso il municipio di Vinci, piazza Leonardo da Vinci, 29, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di dirigente del Settore ____ del Comune di Vinci (partita IVA 01916730482 e codice fiscale 82003210489), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusto decreto di nomina del Sindaco n. ____ del ____, in esecuzione del decreto del Sindaco n. ____ del ____ e della determinazione del Settore I n. ____ del ____ con la quale è stato approvato lo schema del presente atto, entrambi conservati agli atti dell'amministrazione, in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante";

- il Sig. _____ nato a ____ il ____ residente a ____ Via ____ n. ____ codice fiscale: _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ della impresa _____, con sede legale in ____ Via ____ n. ____, CAP _____, codice fiscale e partita IVA _____;

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- CHE con _____ n. ____ del ____ è stato approvato il progetto redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/2016 dal Gruppo di lavoro ivi indicato relativo all' appalto del servizio di sostegno alla disabilità in ambito scolastico. periodo: 01/09/2023 - 30/06/2026, per l'importo complessivo di € Iva inclusa;

- CHE il Responsabile vicario del Settore I "Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona" del Comune di Vinci con determina n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016;

- CHE il Responsabile con determina n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la documentazione di gara;
 - CHE con determinazione del Responsabile, n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la commissione per la procedura di cui trattasi;
 - CHE il Responsabile con determinazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato la gara di appalto del servizio in argomento alla Ditta _____ di _____, che ha ottenuto il punteggio complessivo di _____ punti e che ha offerto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto Euro _____ (Euro _____) oltre I.V.A. nella misura di legge con efficacia sospesa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - con determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di Vinci, n° ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto di cui in oggetto alla Ditta _____,
 - CHE in ottemperanza al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la prefettura –ufficio territoriale del governo di Firenze ed all'articolo 91, del D.Lgs. 159 /2011 è stata richiesta l'informazione antimafia dalla Prefettura competente in data _____;
- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento.

Oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 che siano residenti nel Comune di Vinci e:

1. frequentano le scuole del Comune, che sono le seguenti:
 - Scuole dell'infanzia
 "Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via Valdisole
 "La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente
 "Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti
 - Scuole primarie
 "Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi
 "Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci
 - Scuole secondarie di 1° grado
 "Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi
 "Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro

2. frequentano le scuole fuori Comune;

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle scuole frequentate dagli alunni stessi per un totale complessivo di 42180 ore di assistenza e 855 ore di coordinamento per il periodo di durata dell'appalto.

A) - ASSISTENZA IN AMBITO SCOLASTICO

- **assistenza ad alunni con disabilità** riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 residenti nel Comune di Vinci e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà facilitando la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali. Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le finalità perseguite sono:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nelle scuole per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili o svantaggiati alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli

obiettivi di inclusione nel contesto della classe e di autonomia personale, in attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;

- assistenza personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;

Art. 2 – Corrispettivo e fatturazione.

Per la fornitura del servizio di cui al presente contratto, il Comune di Vinci corrisponde alla Ditta _____ la somma di Euro _____ oltre I.V.A. nella misura di legge. Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per i servizi indicati nel presente capitolato. Si da atto che l'aggiudicatario ha offerto il prezzo orario di euro XXX per l'assistenza alla disabilità durante i centri estivi che si svolgono indicativamente nel mese di Luglio.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, corredate dalla documentazione attestante le ore effettivamente rese per ciascun operatore in servizio nelle scuole. L'importo annuale di aggiudicazione sarà corrisposto all'appaltatore mensilmente a seguito di fatturazione delle ore effettivamente prestate, comunicate anticipatamente alla stazione appaltante per il dovuto controllo. La comunicazione deve essere effettuata al comune entro il 5 del mese successivo pena l'applicazione della penale. La tabella riassuntiva delle ore effettivamente prestate nel mese di riferimento dovranno evidenziare le ore prestate per gli alunni frequentanti le scuole superiori e tale richiamo dovrà essere evidenziato nella fattura che resta unica. Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato da parte del Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse previa verifica del permanere della regolarità contributiva in capo all'appaltatore.

La fattura dovrà riportare il numero di CIG.

Sui pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge. Il prezzo netto di contratto resta fisso ed invariabile per il primo anno. Successivamente sarà sottoposto a revisione sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1^a settembre al 31 agosto dell'anno scolastico precedente e soltanto quello superiore al 5%. L'adeguamento dovrà essere richiesto e dovrà essere verificato e recepito dal Comune.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 "Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

Art. 3 – Rapporti con l'Ente appaltante

Al fine di facilitare il coordinamento del servizio e i rapporti con l'Amministrazione, l'appaltatore è tenuto a individuare un coordinatore il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione 15 giorni prima dell'inizio delle attività che dovrà garantire la corretta applicazione del presente contratto e del capitolato.

Il coordinatore dovrà essere sempre reperibile in orario di servizio e rintracciabile telefonicamente per ogni esigenza urgente. Dovrà collaborare con l'Ufficio comunale competente tramite incontri periodici per la programmazione e la verifica degli interventi o tutte le volte che sarà richiesto dall'Ufficio comunale e presentare, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento del servizio, sugli interventi effettuati. Il coordinatore, o l'operatore interessato, è tenuto a partecipare, su richiesta della scuola o del Comune, agli incontri per la discussione dei P.E.I. o ad altri incontri ritenuti necessari dal personale insegnante o dal Comune. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, l'appaltatore

paltatore deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità dandone comunicazione scritta e tempestiva al Comune.

Art. 4 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

Nei confronti dei propri operatori l' appaltatore opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie nonché delle altre disposizioni legislative applicabili.

L' appaltatore si impegna, in ogni caso, a garantire che i propri soci o dipendenti siano in regola per quanto concerne i versamenti relativi ad assicurazioni previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio la ditta si impegna ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed accordi integrativi locali.

L'impresa dà atto:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165";
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 5 – Disposizioni in materia di sicurezza -

L' appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dal D.lgs 81/2008 e successive integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare l' appaltatore è tenuto a dichiarare che gli operatori sono adeguatamente formati in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Relativamente alle attività oggetto del presente appalto non si fa luogo alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto parte di tali attività si svolgono in locali di cui l'Amministrazione comunale non ha la disponibilità giuridica.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa, dovrà dimostrare al committente di aver acquisito in ogni plesso scolastico in cui svolge il servizio, le informazioni necessarie atte a garantire la riduzione dei rischi compresi quelli da interferenza.

Art. 6– Compiti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

1. la predisposizione e la consegna all' appaltatore almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, dell'elenco degli interventi, delle sedi e dei referenti per ciascuna sede;
2. Il controllo in merito all'adempimento preciso degli obblighi contrattuali sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene alla gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi. Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli accertamenti necessari procedendo ad acquisire informazioni dalle scuole o facendo sopralluoghi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Art.7 – Responsabilità e Polizze assicurative

L' appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. E' responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'appaltatore ha predisposto idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza e degli utenti fra loro.

R

L'appaltatore ha consegnato a questa Amministrazione comunale copia della polizza n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, in data _____, per i seguenti massimali:

Art. 8– Cauzione definitiva.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 _____ ha presentato apposita garanzia _____ (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia _____, in data _____ per l'importo di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale (*eventuale*) ridotto del _____% in quanto l'impresa appaltatrice è in possesso della certificazione _____ rilasciato da _____.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Vinci abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Qualora la scadenza della polizza di cui al presente articolo e di cui al precedente art. _____ preceda l'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuove polizze debitamente quietanzate, con le medesime forme, modalità e contenuti di quelle attuali. Eventuali limiti, scoperti o franchigie delle polizze suddette non hanno effetto alcuno nei confronti dell'amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 9- Sciopero – Preavviso e interruzione del servizio.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990.

Nulla è dovuto all'appaltatore in caso di mancato svolgimento del servizio. L'importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.

ART. 10–Subappalto.

ART. 11 – Penalità.

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di gg. 3 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente del servizio comunale competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'appaltatore, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempienza – seppure accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per l'Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Le penali che saranno applicate, con atto del Dirigente, sono le seguenti:

- a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € 1.200,00 per ogni violazione;
- b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € 300,00;
- c) per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti del personale: fino a € 1.000,00;
- d) per mancato reperimento o assenza del Coordinatore referente: fino a € 300,00 per ogni violazione;
- e) qualora in corso di esecuzione del servizio l'appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione comunale applicherà, per una prima infrazione, € 3.000 (tremila) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola;
- f) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 1.000,00;
- g) mancata comunicazione delle ore effettivamente effettuate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: euro 300,00;
- h) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a 2.000,00.

L'Amministrazione comunale procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l'appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto a seguito della quale l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell'appaltatore del presente appalto.

ART. 12 –Risoluzione del contratto, responsabilità dei danni.

Risoluzione del contratto:

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C. previa comunicazione scritta all'impresa, da inviarsi tramite raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. interruzione parziale o totale del servizio o di parte delle attività dello stesso verificatasi, senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
2. abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
3. non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
4. applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
5. gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
6. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non provveda alla immediata regolarizzazione ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale;
7. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre Imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
8. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
9. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
10. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
11. cessione dei crediti a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
12. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell'esercizio dell'attività;

13. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'appaltatore;
14. cancellazione della associazione/cooperativa/ consorzio dal Registro della A.P.S. o dall'Albo Regionale di cui alla L.R.T. n. 87/97 o da analoghi Albi regionali;
15. danni agli utenti del servizio, a all'Amministrazione comunale e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
16. sopravvenuta perdita anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'appaltatore nel servizio;
17. grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

Responsabilità per danni.

L'Amministrazione comunale non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'appaltatore da parte di terzi estranei all'Amministrazione comunale.

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza di delegati del plesso scolastico e dell'appaltatore.

A tale scopo, l'Amministrazione comunale comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'appaltatore di intervenire nella stima.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione comunale provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza e se ciò non fosse sufficiente avvalendosi della cauzione.

L'appaltatore in alternativa al risarcimento del danno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, può procedere a proprie spese, a sostituire immediatamente le attrezzature deteriorate o gli oggetti rotti e a rimborsare il danno provocato nella sede di svolgimento del servizio.

Articolo 13- Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

E' facoltà dell'Amministrazione adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti. Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice degli appalti e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo contrattuale

Ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera a) si prevede la possibilità di un aumento percentuale delle spese generali a fronte della necessità di attivare misure derivanti da eventuali emergenze sanitarie (es. : Covid-19).

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Le variazioni di cui al presente articolo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste all'art. 22 comma 5 del DM 49/18.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

L'esecutore non può apportare modifiche al contratto di propria iniziativa, per cui in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

ART. 14 – Condizioni generali del contratto.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste nel presente contratto e nel capitolato che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto e del capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 15 – Controversie.

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

E' esclusa la clausola arbitrale. Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 16 – Recesso unilaterale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere in ogni tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno un mese.

Art. 17 – Registrazione e Bollo.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

La registrazione del presente atto avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 a spese della Società e a cura di questa amministrazione.

Art. 18 – Flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.19 (eventuale) – Informazione antimafia e Protocollo di legalità

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159 del 2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* essendo decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo del medesimo art. (trenta giorni dalla data della consultazione avvenuta il 24.06.2016).

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo si intende fisso per tutto il primo anno dell'appalto. Successivamente sarà sottoposto a revisione sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1^ settembre al 31 agosto dell'anno scolastico precedente e soltanto quello superiore al 5%. L'adeguamento dovrà essere richiesto entro il 31 ottobre e dovrà essere verificato e recepito dal Comune.

Art 21) - Privacy

Nell'espletamento del servizio, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR)

UE/2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con la stipula del contratto l'aggiudicatario viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto.

Il Responsabile del Trattamento nominato con il contratto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 co.3.

Art. 22 – Norme finali.

I dati personali forniti dall'appaltatore saranno utilizzati ai sensi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (es. D.lgs. 50/2016..).

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cecilia Tosti - Responsabile del settore I "Affari Generali ed Istituzionali. Servizi Alla Persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza", (fax 0571 56388 e-mail: c.tosti@comune.vinci.fi.it) Il direttore dell'esecuzione è l'Istruttore Direttivo Catia Calugi.

ADEMPIMENTI EX D.L 95/2012 CONVERTITO IN L.135/2012 -

Il Comune di Vinci ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla parte contraente con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. _____ pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario Comunale rogante è dotata di certificato di vigenza valido fino al _____ e rilasciato da _____; la firma digitale di _____ è dotata di certificato di vigenza valido fino al _____ e rilasciato da _____; la firma digitale del Sig. _____ è dotata di certificato di vigenza valido fino al _____ e rilasciato da _____. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque//00).

Per l'appaltatore: _____ firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci: _____ firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante: Dr. firmato digitalmente.